

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 6	DATA 31-01-2024
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2024		

COPIA

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDÌ **TRENTUNO** DEL MESE DI **GENNAIO** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X	X		MERAVIGLIA FRANCA	X	X	
SPIRITO DAVIDE	X			VENTURA ISOTTA ANNA	X		
LURAGO SARA	X			SAPONE STEFANO	X		
ZAMBON EDOARDO	X			MATTEUCCI MATTEO	X		
GAREGNANI ANNA				BUTTIGLIERI MARIA ANGELA			
SORMANI ILARIA	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
PANSARDI TOMMASO	X			FORNARA CHRISTIAN	X		
FRATTO MARCO	X			INGRASSIA GIOVANNI	X		
BURATTI STEFANO	X						

TOTALE PRESENTI 15

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.



DELIBERAZIONE N. 6

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.**

Componenti presenti in aula n. su 15 n. 17 assegnati ed in carica.

Sono assenti i Consiglieri: Anna Garegnani – Maria A. Buttiglieri

E' inoltre presente l'Assessore Esterno: Maurizio M. Tomio.

Il Sindaco propone un ampio dibattito unico relativo ai punti dal n. 2 al n. 4 e illustra l'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, c. 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Ministro degli Interni del 22 dicembre 2023 è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE:

L'articolo 1, comma 71, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2024 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2024 – 2026" testualmente recita: *"1. gli immobili, ai sensi dell'art. 1, comma 759 lett. g), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c) TIUR, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lett. i) Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, con modalità non commerciali. 2. Gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lett. J) Dlgs n. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità"*;

L'articolo 1, comma 73, della suddetta Legge ha specificato che: *"L'eventuale differenza positiva tra l'Imposta Municipale Propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 72 e quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie"*;



L'articolo 1, comma 74, della sopracitata Legge ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 e 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, all'articolo 1, commi 762 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadono nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;*

Il comma 768 della Legge n. 197/2022 ha stabilito che: *"per i Comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto l'esenzione dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023";*

Il comma 416 della Legge n. 213/2023 ha ribadito e prolungato l'esenzione summenzionata stabilendo che: *"Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, (omissis), sono prorogate fino al 31 dicembre 2024";*

L'articolo 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, lett g-s) ha stabilito che: *"Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione";*

I commi 756 e 767, della Legge 160/2019, disciplinano i poteri dei Comuni in materia di IMU, e precisamente:

comma 756: *"... I Comuni, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, possono diversificare le aliquote dell'IMU ...";*

comma 767: *"... Le Aliquote e i Regolamenti IMU deliberati dal Comune hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; a tal fine, il Comune deve inserire il Prospetto delle Aliquote ed il testo del Regolamento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno. L'omessa pubblicazione entro il 28 ottobre comporta l'applicazione delle aliquote e dei regolamenti vigenti nell'anno precedente";*



A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto delle Aliquote, in assenza di una Delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, si applicano le Aliquote di base fissate dalla normativa nazionale (articolo 1, commi da 748 a 755, Legge 160/2019), non più quelle in vigore nell'anno precedente:

1. Articolo 1, comma 748: *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";*
2. Articolo 1, comma 749: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";*
3. Articolo 1 comma 750: *"L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";*
4. Articolo 1, comma 751: *".... A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";*
5. Articolo 1, comma 752: *"L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";*
6. Articolo 1, comma 753: *"Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";*
7. Articolo 1, comma 754. *"Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i*



Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

8. Articolo 1, comma 755: *"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;*

L'articolo 6 ter del Decreto Legge n. 132 del 29 settembre 2023 (di seguito: Decreto Milleproroghe), convertito in Legge del 27 novembre 2023, n. 170 ha stabilito che la Delibera sulle Aliquote di Imposta deve essere trasmessa al MEF con la compilazione di un apposito prospetto informatico, all'interno del quale devono essere selezionate le diverse Aliquote deliberate. Tale obbligo avrebbe dovuto avere efficacia a partire dalle Deliberazioni riferite all'anno d'imposta 2024, ma è stato rinviato al 2025 ai sensi della Legge 170/2023;

A seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali (Cass. nn. 21465/2020, 5190/2022, 5191/2022, 25774/2022, n. 37385/2022), il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel prenderne atto, chiarisce che, per ottenere il beneficio dell'esonero dal pagamento dell'IMU per fabbricati "Merce", "Alloggi Sociali", "immobili delle Forze Armate/Militari", è necessario presentare la dichiarazione IMU. È in questa nuova ottica che deve essere letta la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 769, ultimo periodo, della Legge 160/2019, secondo il quale in "ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme". Pertanto, per beneficiare dell'esenzione dall'IMU nei casi sopra indicati, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si possiedono i requisiti, la dichiarazione IMU;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

Ai fini del conseguimento dell'esenzione dall'IMU, ex articolo 1, comma 708, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 del



Decreto-Legge 201/2011, convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, non è in alcun modo prescritto che l'attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d'imposta. E', di conseguenza, richiesto il soddisfacimento del solo requisito oggettivo realizzato dalla circostanza che il fabbricato rurale sia una costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. La norma, infatti, non esige che la qualifica di imprenditore agricolo sia posseduta direttamente dal soggetto d'imposta. L'immobile concesso in comodato a un imprenditore agricolo beneficia dell'agevolazione poiché catastalmente classato in categoria D/10 come fabbricato rurale;

L'articolo 5 decies, del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi, l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;

VISTI:

L'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Il Regolamento Comunale di contabilità;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Matteo Matteucci – Francesco Capriglione – Christian Fornara – Giovanni Ingrassia) espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le Aliquote dell'anno 2024 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), confermando quelle dell'anno 2023 e, precisamente:
 - ALIQUOTA BASE 10,6 per mille;
 - ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D 11,4 per mille;
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Esente per Legge con esclusione Cat. A/1, A/8 ed A/9 ove si applica il 4 per mille per Legge;



- ALIQUOTA IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE, Esenti da IMU, previa presentazione Denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria e Dichiarazione IMU;
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1 per mille (minimo previsto per Legge);
 - ALIQUOTA BENI MERCE, ossia fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, Esenti da IMU previa presentazione Dichiarazione IMU;
- 3) di dare atto che la riduzione per gli immobili concessi in uso gratuito ai figli o ai genitori per l'anno 2024 avrà effetto purché il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 4) di dare atto che tali Aliquote decorrono dal 1° gennaio 2024;
- 5) di dare atto che le scadenze di legge rimangono invariate come fissate al 17 GIUGNO per la rata in acconto e al 16 DICEMBRE per la rata a saldo;
- 6) di procedere all'invio della presente Deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Unica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'articolo 1, comma 15 ter, del Decreto Legge del 06 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, così come confermato dalla circolare MEF n. 2DF del 22 novembre 2019;
- 7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Matteo Matteucci – Francesco Capriglione – Christian Fornara – Giovanni Ingrassia) espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.to:

Parere D. Lgs. n. 267/2000.





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: tributi@comune.canegrate.mi.it
comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 -153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla Deliberazione n. 6 assunta in data 31 GEN. 2024

GIUNTA COMUNALE

X CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Tributi Personale Demografici

(Enrico Cozzi)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

LA RESPONSABILE DELL'AREA

Contabilità e Programmazione Economica

(Fulvia Calienno)



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 9 FEB. 2024 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 9 FEB. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 3 fogli.

Li, 9 FEB. 2024



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala